

**REGIONE PIEMONTE  
CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"**

**ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"**

N. 18/2011

---

OGGETTO: TRASFERTE CON UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO E RIMBORSABILITA' DELLA RELATIVA SPESA. ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO.

---

L'anno duemilaundici, addì otto del mese di aprile, alle ore 16.30, presso la sede municipale di Avigliana – P.zza Conte Rosso, regolarmente convocato, a norma dell'art. 21, comma 2, dello Statuto Consortile, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale sono membri i Sigg.ri:

		PRESENZA
Dott.ssa Laura MUSSANO	- PRESIDENTE -	SI
Dott. Emanuele BELLAVIA	- VICE PRESIDENTE -	NO
Dott. Nicolò COPPOLA	- COMPONENTE -	SI

Assume la presidenza la Dott.ssa Laura MUSSANO.

Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio Dott. Giorgio GUGLIELMO.

Partecipa alla seduta, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio, Dott.ssa Anna BLAIS, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto Consortile.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

richiamato l'art 6, comma 12, del D.L. 31.05.2010, n 78 , convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L 30/07/2010 n 122 a mente del quale " *A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.* "

considerato che sull'interpretazione di tale norma si è acceso un forte dibattito , in ragione delle rilevanti ripercussioni che l'attuazione della suddetta disposizione comporta per l'organizzazione del lavoro con evidenti ricadute non solo sull'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ma anche sul corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali;

dato atto che al fine di chiarire l'applicazione della suddetta disposizione è intervenuta la Corte dei Conti , sezione regionale di controllo per la Lombardia , con delibera n 949 del 12/10/2010 che osserva :

*"l'interpretazione OMISSIS si giustifica unicamente in ragione della ratio sottesa alla disposizione normativa di riferimento, cioè a dire la riduzione della spesa della pubblica amministrazione sullo stesso trend delle riforme vincolistiche in materia finanziaria .....omiss*

*In via conclusiva, pertanto, pur raccomandandosi un'attenta valutazione della fattispecie secondo i criteri di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. da parte dell'amministrazione ..... nella piena esplicazione della propria autonomia decisionale, improntata a criteri di indubbia discrezionalità, questa Sezione ritiene che la norma di cui all'art. 6 comma 12 del d.l. n.78 , convertito nella legge 122 del 2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell'organizzazione dei servizi degli enti locali.*

*Pertanto, in vigenza dell'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale, garantite dall'ordinamento."*

Atteso che sulla stessa tematica è intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che con circolare 36 del 22/10/2010, osserva :

*"In particolare, le Amministrazioni chiedono chiarimenti in ordine alla portata applicativa di quanto disposto dal comma 12 del citato articolo 6, evidenziando la necessità dell'esclusione, dall'ambito applicativo della norma, del personale che svolge compiti ispettivi ai sensi del 4° periodo del comma 12.*

*Quanto precede in considerazione del fatto che tale personale si trova a svolgere la propria attività in sedi geografiche particolarmente disagiate e, conseguentemente,*

costretto a prolungare o ad anticipare il periodo di missione con conseguenti maggiori spese di vitto e alloggio.

*E' stato, altresì, evidenziato che le suindicate criticità determinano disfunzioni sull'efficacia dell'azione amministrativa di alcuni uffici anche con riferimento alle attività di verifica e controllo del personale, non necessariamente appartenente ai ruoli ispettivi, che si trovano nelle medesime condizioni di disagio sopra indicate.*

*Al riguardo, si ritiene di poter convenire sull'esclusione dalla disposizione in esame del personale adibito a funzioni ispettive, di cui al quarto periodo del comma 12, nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo.*

*Resta, comunque, ferma la necessità che anche il personale adibito a compiti ispettivi e di verifica e controllo si attenga ai principi di contenimento della spesa contenuti nella disposizione in esame, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta dalle situazioni di disagio sopra evidenziate e, in ogni caso, qualora risulti economicamente più vantaggioso."*

Considerato che sull'argomento, con orientamento difforme, si è pronunciata la Corte dei Conti sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n 8/CONTR/11 sancendo che :

*"Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque ottenere l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di avere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi."*

Richiamata la propria precedente deliberazione n 48/2010 del 17/09/2010 avente ad oggetto: "autorizzazione preventiva ai dipendenti del Consorzio ad utilizzare la propria autovettura per ragioni di servizio, al rimborso delle spese sostenute. deroga motivata all'art. 6, comma 12, del d.l. 31/05/2010 n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge 30/07/2010 n. 122. " e ritenuto di ribadire i contenuti e le motivazioni essenziali che sottendono l'adozione dell'atto e precisamente :

- le peculiarità dei Servizi Sociali rendono necessari, per il loro corretto e puntuale espletamento, frequenti spostamenti anche al di fuori del territorio consortile ove sono ubicati sia gli uffici centralizzati degli Enti sovraordinati ( Regione, Provincia, ASL, Tribunale, Prefettura, Questura, Casa Circondariale, ecc) con cui il Consorzio mantiene costanti rapporti, sia le strutture residenziali per minori e per disabili inseriti per iniziativa dell'Ente e con le quali gli operatori devono mantenere regolari ed assidue frequentazioni per verificare il buon andamento degli inserimenti stessi;
- la conformazione del territorio, le elevate distanze da percorrere e l'inadeguatezza del sistema del trasporto locale rendono evidentemente più conveniente, sia sul piano finanziario, sia sul piano organizzativo (ottimizzazione del tempo lavoro), in assenza di disponibilità di auto di servizio, l'utilizzo del mezzo privato di trasporto rispetto all'utilizzo dei mezzi pubblici o del servizio taxi;

rilevato che le funzioni svolte dal Servizio Sociale Territoriale sono riconducibili allo svolgimento di attività di ispezione, vigilanza, verifica e controllo, sono volte alla tutela

della integrità della salute e della dignità della persona e non possono trovare, data la conformazione del territorio, altra ed alternativa modalità di esercizio e il loro mancato assolvimento potrebbe comportare gravi pregiudizi per la persona assistita, e che pertanto per il personale adibito a tali compiti vige l'esclusione dall'ambito applicativo della norma in questione ( quarto periodo del comma 12 dell'art 6 del D.L 78/2010) ;

atteso che , come si evince dalla relazione allegata , il Servizio Educativo ha in carico utenti con disabilità intellettiva o psicofisica residenti in luoghi non serviti da mezzi pubblici e che le sedi presso le quali il Servizio esplica la propria attività educativa ( Ditte, Aziende, Associazioni ecc) o non sono raggiungibili con i mezzi pubblici oppure l'utilizzo degli stessi non risulta agevole anche in termini di tempo impiegato negli spostamenti e dunque sottratto all'attività lavorativa;

considerato che la spesa conseguente all'utilizzo del mezzo proprio non attiene alla natura della razionalizzazione e riduzione della spesa di personale , bensì , più propriamente , alla natura dell'attività della pubblica amministrazione che deve rispondere ai ben noti criteri di buon andamento , costituzionalmente sanciti; in quest'ottica, il rimborso spese al dipendente ,quale che sia la forma adottata, costituisce un costo del servizio da prendere in esame a fronte del costo di altre modalità di resa del servizio per accertare economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

dato atto che sono stati acquisiti sulla presente deliberazione i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile del servizio Finanziario ;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di attestare che le funzioni svolte dal Servizio Sociale Territoriale del Consorzio sono riconducibili ad attività di ispezione , vigilanza, verifica e controllo e sono finalizzate alla tutela della integrità della salute e della dignità della persona e pertanto sono escluse dall'applicazione dell'art. 6, comma 12, quarto periodo , del D.L 78/2010 convertito in legge 122/2010;le figure professionali dell'Ente svolgenti tali funzioni sono : il Direttore, la Responsabile di Area Disabili e Anziani, la Responsabile di Area Minori, Famiglie e Adulti in difficoltà, l' Assistente Sociale Responsabile del Servizio Socio Educativo per la disabilità , le Assistenti Sociali e l'Operatore Socio-Sanitario operanti sul territorio. Queste figure professionali pertanto non dovranno compilare la dichiarazione di cui al successivo punto 5);
- 3) di assicurare l'assolvimento diffuso dei compiti istituzionali previsti per legge autorizzando il personale del Servizio Educativo, per le motivazioni prima evidenziate , all'uso del mezzo proprio per motivate ed esclusive ragioni di servizio, in caso di accertata indisponibilità dell'auto di servizio o per missioni in località non servite da mezzi pubblici , o servite ma con orari incompatibili con le esigenze di servizio ;

- 4) di attestare che l'utilizzo del mezzo proprio per il personale amministrativo è da ritenersi assolutamente residuale nell'espletamento delle proprie attività e pertanto il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio dovrà essere attentamente monitorato e previamente autorizzato;
- 5) di disporre che le motivazioni a supporto dell'utilizzo del mezzo proprio siano certificate dal dipendente mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, demandando all'Ufficio Personale i conseguenti controlli compatibilmente con lo svolgimento dei molteplici compiti istituzionali assegnati;
- 6) di attestare che la spesa conseguente all'utilizzo del mezzo proprio non attiene alla natura della razionalizzazione e riduzione della spesa di personale, bensì, più propriamente, alla natura dell'attività della pubblica amministrazione che deve rispondere ai ben noti criteri di buon andamento, costituzionalmente sanciti; in quest'ottica, il rimborso spese al dipendente, quale che sia la forma adottata, costituisce un costo del servizio da prendere in esame a fronte del costo di altre modalità di resa del servizio per accertare economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
- 7) di riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese sostenute in seguito all'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio, in misura di 1/5 del costo del carburante, oltre al rimborso dei pedaggi autostradali e dei parcheggi a pagamento;
- 8) di acquisire il preventivo nulla osta del Revisore dei Conti ai fini applicativi;
- 9) di dare atto che sono stati acquisiti, sulla presente deliberazione, i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente.



**REGIONE PIEMONTE**  
**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"**

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)  
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335  
e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**TRASFERTE CON UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO E RIMBORSABILITÀ DELLA RELATIVA SPESA . ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO**

N. 18/2011 DEL 8 APR. 2011

**Pareri prescritti dalla normativa vigente**

Parere di regolarità tecnica dell'atto:

FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

L'Ufficio competente ad esprimere il suddetto parere è individuato in base alla materia

Susa . 8 APR. 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


  
*[Handwritten signature]*

Parere di regolarità contabile dell'atto:

FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Susa . 8 APR. 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI  
RAGIONERIA

  
*[Handwritten signature]*

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

IL SOTTOSCRITTO REVISORE DEI CONTI

Richiamato l'art 6, comma 12, del D.L. 31.05.2010, n 78 , convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L 30/07/2010 n 122 a mente del quale " *A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi* ".

Considerato che sull'interpretazione di tale norma si è acceso un forte dibattito, in ragione delle rilevanti ripercussioni che l'attuazione della suddetta disposizione comporta per l'organizzazione del lavoro con evidenti ricadute non solo sull'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ma anche sul corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali.


Esaminata la deliberazione in questione avente ad oggetto : "Trasferite con utilizzo del mezzo proprio e rimborsabilità della relativa spesa. Ulteriori disposizioni in merito ."

Richiamata la precedente deliberazione n. 48/2010 del 17/09/2010 avente ad oggetto: "autorizzazione preventiva ai dipendenti del Consorzio ad utilizzare la propria autovettura per ragioni di servizio, al rimborso delle spese sostenute. deroga motivata all'art. 6, comma 12, del d.l. 31/05/2010 n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge 30/07/2010 n. 122. " e richiamati i contenuti e le motivazioni essenziali che sottendono l'adozione dell'atto e precisamente :

- le peculiarità dei Servizi Sociali rendono necessari , per il loro corretto e puntuale espletamento , frequenti spostamenti anche al di fuori del territorio consortile ove sono ubicati sia gli uffici centralizzati degli Enti sovraordinati ( Regione, Provincia, ASL, Tribunale, Prefettura, Questura, Casa Circondariale, ecc) con cui il Consorzio mantiene costanti rapporti, sia le strutture residenziali per minori e per disabili inseriti per iniziativa dell'Ente e con le quali gli operatori devono mantenere regolari ed assidue frequentazioni per verificare il buon andamento degli inserimenti stessi;
- la conformazione del territorio, le elevate distanze da percorrere e l'inadeguatezza del sistema del trasporto locale rendono evidentemente più conveniente , sia sul piano finanziario , sia sul piano organizzativo (ottimizzazione del tempo lavoro), in assenza di disponibilità di auto di servizio, l'utilizzo del mezzo privato di trasporto rispetto all'utilizzo dei mezzi pubblici o del servizio taxi.

Considerato che le funzioni svolte dal Servizio Sociale Territoriale sono riconducibili allo svolgimento di attività di ispezione, vigilanza, verifica e controllo, sono volte alla tutela della integrità della salute e della dignità della persona e non possono trovare, data la conformazione del territorio, altra ed alternativa modalità di esercizio e il loro mancato assolvimento potrebbe comportare gravi pregiudizi per la persona assistita, e che pertanto per il personale adibito a tali compiti vige l'esclusione dall'ambito applicativo della norma in questione ( quarto periodo del comma 12 dell'art 6 del D.L 78/2010) ; le figure professionali dell'Ente svolgenti tali funzioni sono : il Direttore, la Responsabile di Area Disabili e Anziani, la Responsabile di Area Minori, Famiglie e Adulti in difficoltà, l' Assistente Sociale Responsabile del Servizio Socio Educativo per la disabilità, le Assistenti Sociali e l'Operatore Socio Sanitario operanti sul territorio.

Atteso che il Servizio Educativo del Consorzio ha in carico utenti con disabilità intellettiva o psicofisica residenti in luoghi non serviti da mezzi pubblici e che le sedi presso le quali il Servizio esplica la propria attività educativa ( Ditte, Aziende, Associazioni ecc) o non sono raggiungibili con i mezzi pubblici oppure l'utilizzo degli stessi non risulta agevole anche in termini di tempo impiegato negli spostamenti e dunque sottratto all'attività lavorativa.



Atteso che per il personale amministrativo l'utilizzo del mezzo proprio è da ritenersi assolutamente residuale nell'espletamento delle proprie attività e pertanto il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio dovrà essere attentamente monitorato e previamente autorizzato.


Ritenuto congruo che le motivazioni a supporto dell'utilizzo del mezzo proprio siano certificate dal dipendente mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000,

RILASCIA IL PROPRIO NULLA OSTA

per l'applicabilità immediata del suddetto provvedimento

08/04/2011

Il Revisore dei Conti  
Dott. Federico MOINE





**REGIONE PIEMONTE**  
**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"**

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)  
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335  
e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

AL DIRETTORE

Anna BLAIS

Oggetto : Considerazioni sull'utilizzo del mezzo proprio da parte del personale del Servizio Educativo Solidali

Il Servizio educativo Solidali si occupa di promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, al fine di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da difficoltà sociali associate a condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e dell'art 1 L 328/00, alle persone disabili residenti nel territorio di competenza del Con.I.S.A. .

Nel corso del 2010 al Servizio risultano in carico 104 persone seguite sia a domicilio sia nei luoghi di inserimento lavorativo o socializzante.

E' da sottolineare che alcune persone risiedono in borgate distanti anche diversi chilometri dalla stazione ferroviaria o dal percorso dei bus. Nel presente documento tali persone sono considerate residenti o inserite in luoghi non raggiungibili da mezzi pubblici.

I bus di fatto non sono fruibili perché rispondono principalmente al bisogno delle aziende. Transitano principalmente dalle 6.00 alle 8.00; dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 19.00, orari non significativi per gli operatori del Servizio.

I treni sono più frequenti. Tuttavia, recarsi alla stazione a piedi, prendere il treno, percorrere la distanza fino all'abitazione o al luogo di inserimento, svolgere l'intervento, tornare alla stazione, spesso non sta nei tempi del treno di ritorno. Questo significa trascorrere molto tempo in attesa del treno successivo e non poter intervenire a favore di un'altra persona.

Appare quindi rilevante far notare che l'uso dei mezzi pubblici non permette la razionalizzazione degli interventi e degli orari di lavoro degli operatori e in definitiva un effettivo risparmio per l'Ente.

#### I dati

Per quanto riguarda la residenza:

- 59 su 104 persone sono residenti in luoghi raggiungibili con mezzi pubblici
- 45 su 104 persone sono residenti in luoghi non raggiungibili con i mezzi pubblici.

Le persone in carico, ma per le quali non si è ancora individuato un adeguato inserimento socio lavorativo sono 8. Pertanto i dati successivi sono rapportati a 96 persone e non a 104.

Per quanto riguarda i luoghi di inserimento lavorativo o socializzante:


- 52 su 96 persone sono inserite in luoghi raggiungibili, o dispongono di mezzi di trasporto privati e sono autonomi;
- 44 su 96 persone sono inserite in luoghi non raggiungibili dai mezzi pubblici o hanno disabilità motorie e/o intellettive tali per cui è necessario un trasporto protetto.

Alla luce di quanto esposto l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente è funzionale all'organizzazione del Servizio e risponde perciò a finalità proprie del Consorzio di assicurare particolari esigenze di servizio non conseguibili o più difficilmente conseguibili con diverse modalità organizzative.

Si ritiene, pertanto, che l'uso del mezzo proprio da parte del personale appartenente al Servizio Educativo costituisca lo strumento, in assenza di auto di servizio, più idoneo per garantire un più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico.

Condove li 6/04/2011

Istruttore Direttivo  
Educatore Coordinatore  
Matilde Lanfranco



Letto, confermato e sottoscritto  
in originale firmato

IL PRESIDENTE  
f.to Dott.ssa Laura MUSSANO

IL SEGRETARIO  
f.to Dott. Giorgio GUGLIELMO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Consorzio il:  
\_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Susa, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dott. Giorgio GUGLIELMO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li \_\_\_\_\_

VISTO:

IL SEGRETARIO  
Dott. Giorgio GUGLIELMO

---

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 140, D. Lgs. 267/2000:

è stata trasmessa in elenco, con lettera prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall' art. 125 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (il relativo testo è disponibile presso la Sede Consortile - Ufficio Segreteria).

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

E' divenuta esecutiva ai sensi di legge in data \_\_\_\_\_

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Susa, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dott. Giorgio GUGLIELMO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li \_\_\_\_\_

VISTO:

IL SEGRETARIO  
Dott. Giorgio GUGLIELMO